

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il decreto “Semplificazioni” ha introdotto sanzioni per le imprese ed i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle Imprese ed agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l’obiettivo di favorire la certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

Tale decreto, in sede di conversione, ha disposto, per coloro che non vi abbiano già provveduto:

- l’obbligo per le imprese, sia in forma societaria che individuale, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese entro il 01.10.2020;
- l’obbligo per i professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza.

DOMICILIO DIGITALE

Il domicilio digitale è:

- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di Posta Elettronica Certificata;
- un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE

Il Decreto convertito ha disposto l’obbligo, per le imprese che non hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese entro il 1° ottobre 2020.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Devono comunicare il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto:

- le imprese già costituite in forma societaria;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale;
- le imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione.

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Imprese già costituite che non comunicano il proprio domicilio digitale entro il 01.10.2020:

- Le società saranno sottoposte alla sanzione prevista da 206,00 a 2.064,00 euro;
- Le imprese individuali saranno sottoposte alla sanzione prevista da 30,00 a 1.548,00 euro;
- Entrambi si vedranno, inoltre, assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Domicilio digitale inattivo

Si tratta, ad esempio, degli indirizzi PEC attivati per i quali il servizio è cessato a causa del mancato rinnovo dell'abbonamento.

Se dopo il 1° ottobre 2020 il domicilio digitale risulterà inattivo, anche temporaneamente, si applicheranno le stesse sanzioni della mancata comunicazione.

Imprese di nuova costituzione

L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un a società o di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, sospende la domanda di iscrizione, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Il decreto convertito è intervenuto anche con riferimento all'obbligo dei professionisti, iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il domicilio digitale ai rispettivi Ordini o Collegi.

In assenza di tale comunicazione, il Collegio o Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall'Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio digitale.

CONSULTAZIONE PEC

Si ricorda, infine, che la Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la particolarità che:

- Ha valore fin dalla sua ricezione, indipendentemente dalla lettura da parte del destinatario;
- Certifica il contenuto del messaggio, compreso gli allegati.

Tale strumento deve, pertanto, essere costantemente presidiato e consultato.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati